

#### 4.2.2.1.

### **Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità**

del 4 giugno 1998

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 2, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005<sup>1</sup>,

decreta:

#### **I. Disposizioni generali**

##### *Art. 1 Principio*

I diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità, rilasciati o riconosciuti da uno o più cantoni, vengono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.

---

Nota: nel testo il termine "scuola universitaria" è da intendersi quale termine generale con cui vengono designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte scuole pedagogiche.

---

<sup>1</sup>Revisione totale dello Statuto della CDPE del 3 marzo 2005

*Art. 2 Campo d'applicazione*

Il presente regolamento si applica ai diplomi d'insegnamento che

- a. attestano che la formazione è stata compiuta in una scuola universitaria e
- b. permettono ai/alle loro titolari di insegnare le materie menzionate nel Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (RRM).

**II. Condizioni di riconoscimento**

**1. Formazione scientifica**

*Art. 3 Contenuto e volume<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>La formazione scientifica permette di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie della procedura scientifica in uno o due campi di studio che costituiscono la base scientifica per l'insegnamento nelle corrispondenti discipline definite nel RRM.

<sup>2</sup>Per l'abilitazione all'insegnamento di una materia è necessario un master<sup>3</sup> o un diploma equivalente nel corrispondente campo di studio, ottenuto in una scuola universitaria. Nelle materie dove la qualifica può essere ottenuta all'università, il diploma richiesto è il master universitario<sup>4</sup>.

<sup>3</sup>Gli scopi e i contenuti della formazione scientifica, così come le condizioni per il conseguimento di un titolo di una scuola universitaria sono stabiliti dalla legislazione cantonale e dai regolamenti degli istituti responsabili della formazione.

---

<sup>2</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>3</sup>Determinanti sono le Direttive per l'applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna) emanate dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.

<sup>4</sup>Modifica del 13 marzo 2008

<sup>4</sup>La formazione scientifica tiene parimenti in considerazione le esigenze specifiche dell'insegnamento nelle scuole di maturità.

<sup>5</sup>Il Comitato della CDPE può fissare, per certe materie, delle esigenze minime concernenti la formazione scientifica e la formazione pratica<sup>5</sup>.

## **2. Formazione professionale**

### *Art. 4 Contenuto*

La formazione professionale permette di acquisire le competenze cognitive e pratiche necessarie per insegnare nelle scuole di maturità.

### *Art. 5 Scopo*

La formazione prepara i diplomati e le diplomate ad essere in grado

- a. di pianificare l'insegnamento in base al piano degli studi in vigore e di organizzarlo in una prospettiva interdisciplinare,
- b. di trasmettere agli allievi e alle allieve solide conoscenze in vista di intraprendere studi superiori,
- c. di sostenere gli allievi e le allieve nel loro sviluppo affinché possano raggiungere un'indipendenza di giudizio ed agire in modo responsabile,
- d. di valutare le capacità e le prestazioni degli allievi e delle allieve,
- e. di collaborare con gli altri docenti e le altre docenti, con la direzione della scuola e i genitori,
- f. di procedere ad una valutazione del proprio lavoro,
- g. di collaborare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti pedagogici, e
- h. di pianificare il proprio perfezionamento e aggiornamento professionale.

---

<sup>5</sup>Modifica del 13 marzo 2008

*Art. 6 Caratteristiche della formazione<sup>6</sup>*

<sup>1</sup>La formazione mette in relazione teoria e pratica, e insegnamento e ricerca. Comprende in particolare i campi della didattica delle discipline, scienze dell'educazione e formazione pratica.

<sup>2</sup>La formazione si basa sul piano degli studi emanato o approvato dal cantone o da più cantoni, o dall'organo competente.

*Art. 7 Volume e struttura della formazione<sup>7</sup>*

<sup>1</sup>La formazione in didattica delle discipline, scienze dell'educazione e la formazione pratica comporta in totale 60 crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). La didattica delle discipline comporta un minimo di 10 crediti per disciplina secondo RRM, le scienze dell'educazione, compresa la didattica generale e la formazione pratica professionale comportano ciascuna almeno 15 crediti.

<sup>2</sup>Se la formazione scientifica è svolta in due campi di studio, i 60 crediti corrispondenti alla formazione professionale si acquisiscono in più al bachelor-master. Può essere assolta anche parzialmente integrata nell'ambito delle materie opzionali.

<sup>3</sup>Se la formazione scientifica è svolta in un solo campo di studio, la formazione professionale può essere integrata in uno studio bachelor-master. In questo caso prende il posto della formazione scientifica in un secondo campo di studio. Il diploma d'insegnante è attribuito contemporaneamente al diploma master.

<sup>4</sup>Nel caso di un diploma d'insegnante combinato (scuole di maturità e livello secondario I) la formazione scientifica risponde alle esigenze fissate dal presente regolamento. La formazione professionale è svolta in base al Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999.

---

<sup>6</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>7</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>5</sup>Studi precedentemente effettuati, rilevanti per l'ottenimento del diploma, in particolare una formazione di docente per un altro livello, sono presi in considerazione in modo adeguato.

*Art. 8 Qualifiche dei responsabili della formazione<sup>8</sup>*

<sup>1</sup>I docenti e le docenti possiedono un titolo di una scuola universitaria nella o nelle materie d'insegnamento, nonché conoscenze nella didattica specifica alle scuole universitarie.

<sup>2</sup>I docenti e le docenti di didattica delle discipline sono inoltre titolari o di un dottorato in didattica delle discipline o di un diploma d'insegnamento oltre ad un'esperienza d'insegnamento di almeno tre anni, effettuata di preferenza in una scuola di maturità.

*Art. 9 Qualifiche dei responsabili e delle responsabili della formazione pratica delle docenti e dei docenti*

<sup>1</sup>I responsabili e le responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità e hanno insegnato diversi anni con successo in questo campo.

<sup>2</sup>La formazione necessaria all'adempimento dei loro compiti è assunta, di regola, dagli istituti di formazione.

### **3. Diploma**

*Art. 10 Regolamento di diploma<sup>9</sup>*

Ogni istituto di formazione dispone di un regolamento emanato o approvato dal cantone o da più cantoni o dall'organo competente, che stabilisce in particolare le modalità per il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso.

---

<sup>8</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>9</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

*Art. 11 Conferimento del diploma*

<sup>1</sup>Per il conferimento del diploma è necessario un master o un titolo equivalente rilasciato da una scuola universitaria.<sup>10</sup>

<sup>2</sup>Il diploma è rilasciato sulla base di una valutazione globale delle prestazioni degli studenti e delle studentesse.

*Art. 12 Attestato di diploma*

L'attestato di diploma reca:

- a. la denominazione dell'istituto di formazione e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma,
- b. i dati personali del diplomato o della diplomata,
- c. la menzione "Diploma d'insegnamento per le scuole di maturità",
- d. l'indicazione della materia o delle materie in cui il diplomato o la diplomata ha conseguito il diploma,
- e. la firma dell'istanza competente, nonché
- f. il luogo e la data.<sup>11</sup>

<sup>2</sup>Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva "Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ...)".

*Art. 13 Titolo<sup>12</sup>*

Il titolare o la titolare di un diploma riconosciuto è legittimato a portare il titolo di "Docente diplomato per le scuole di maturità (CDPE)" o di "Docente diplomata per le scuole di maturità (CDPE)".

---

<sup>10</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>11</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>12</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

### III. Procedura di riconoscimento

#### *Art. 14 Commissione di riconoscimento*

<sup>1</sup>La valutazione delle domande di riconoscimento e l'esame periodico delle condizioni di riconoscimento, come pure la trattazione di altre problematiche in relazione alla formazione dei docenti e delle docenti delle scuole di maturità in Svizzera, sono evase da una commissione di riconoscimento<sup>13</sup>.

<sup>2</sup>La commissione si compone di sette membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate.

<sup>3</sup>Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente.

<sup>4</sup>Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.

#### *Art. 15 Domanda di riconoscimento*

<sup>1</sup>Il cantone o più cantoni o l'organo competente inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.<sup>14</sup>

<sup>2</sup>La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE.

<sup>3</sup>I membri della commissione possono assistere agli esami e richiedere una documentazione supplementare.

#### *Art. 16 Decisione*

<sup>1</sup>La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE.

---

<sup>13</sup>Modifica del 13 marzo 2008

<sup>14</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>2</sup>In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto.

#### *Art. 17 Registro*

<sup>1</sup>La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti.

<sup>2</sup>Qualora un diploma non soddisfi più i requisiti minimi posti dal presente regolamento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai cantoni o all'organo competente interessati un congruo termine per porvi rimedio. L'autorità responsabile dell'istituto di formazione in questione ne è informata.<sup>15</sup>

#### **IV./ Art. 18<sup>16</sup>**

### **V. Rimedi di diritto**

#### *Art. 19*

Contro le decisioni dell'autorità di riconoscimento è possibile interporre azione secondo l'articolo 120 della Legge federale sul Tribunale federale<sup>17</sup> e, eventualmente, ricorso alla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS<sup>18</sup> (articolo 10 dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi).<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>16</sup>abrogato; modifica del 27 ottobre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2008

<sup>17</sup>Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110

<sup>18</sup>Regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 6 settembre 2007; raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.1.1.1.

<sup>19</sup>Modifica del 13 marzo 2008

## **VI. Disposizioni finali**

### **1. Disposizioni transitorie**

#### *Art. 20*

<sup>1</sup>I diplomi riconosciuti da uno o più cantoni, che sono stati rilasciati prima dell'attribuzione del riconoscimento giusta il presente regolamento, sono a loro volta riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi d'insegnamento ai sensi del presente regolamento.

<sup>2</sup>I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 sono legittimati a portare il titolo menzionato all'articolo 13.

<sup>3</sup>Su richiesta, il segretariato della commissione di riconoscimento rilascia un attestato di riconoscimento.

### **2. Disposizioni transitorie circa le modifiche del 28 ottobre 2005<sup>20</sup>**

#### *Art. 21 Formazione di diploma secondo il precedente regime giuridico<sup>21</sup>*

<sup>1</sup>Le scuole universitarie possono autorizzare studentesse e studenti a cominciare la formazione di diploma in base al regime giuridico precedente le modifiche del 28 ottobre 2005, fino al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore di quest'ultime.

<sup>2</sup>Se il regolamento interno della loro scuola universitaria lo permette, le studentesse e gli studenti che hanno cominciato la loro formazione sotto il precedente regime giuridico, la possono terminare sotto lo stesso regime. Le scuole universitarie possono prevedere una mutazione verso i cicli conformi alle nuove disposizioni, ma questo cambio non deve comportare svantaggi per le studentesse e gli studenti che hanno già cominciato.

---

<sup>20</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>21</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

*Art. 22 Procedure di riconoscimento secondo il precedente regime giuridico<sup>22</sup>*

<sup>1</sup>Le richieste di riconoscimento inoltrate sotto il precedente regime giuridico sono valutate in base a quest'ultimo regime.

<sup>2</sup>Le richieste di riconoscimento inoltrate nei due anni seguenti l'entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005, sono valutate, su richiesta, in base al regime giuridico precedente.

<sup>3</sup>Le decisioni prese secondo il capoverso 1 e 2 contengono delle indicazioni riguardo agli adattamenti da attuare per soddisfare le nuove disposizioni.

<sup>4</sup>Tutte le richieste di riconoscimento inoltrate oltre due anni dopo l'entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005 sono valutate secondo il nuovo regime giuridico.

*Art. 23 Revisione delle decisioni di riconoscimento<sup>23</sup>*

<sup>1</sup>I cicli di studio, i cui diplomi sono stati riconosciuti dal Comitato della CDPE in base al precedente regime giuridico, devono essere adeguati al nuovo regime giuridico entro cinque anni dall'entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005. Gli adeguamenti attuati devono essere sottoposti alla commissione di riconoscimento per la verifica.

<sup>2</sup>Se da questo esame risulta che le modifiche attuate ai cicli di studio soddisfano le nuove disposizioni, la commissione di riconoscimento propone al Comitato della CDPE di confermare la decisione di riconoscimento. Se l'esame mostra, invece, che gli adeguamenti attuati sono insufficienti, la decisione di conferma del riconoscimento è legata a delle condizioni.

---

<sup>22</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>23</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

### **3. Entrata in vigore**

*Art. 24*

<sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1998.

<sup>2</sup>Le modifiche del 28 ottobre 2005 entrano in vigore il 1° gennaio 2006.<sup>24</sup>

<sup>3</sup>Le modifiche del 13 marzo 2008 entrano in vigore il 1° aprile 2008.<sup>25</sup>

<sup>4</sup>Il regolamento è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all'Accordo sul riconoscimento dei diplomi<sup>26</sup>.

Berna, 4 giugno 1998

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente:  
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale:  
Moritz Arnet

---

<sup>24</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>25</sup>Modifica del 13 marzo 2008

<sup>26</sup>Modifica del 13 marzo 2008